



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia



REGOLAMENTO DEL PARCO



PROF. ING. VINCENZO COTECCHIA
Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAFIERO
Responsabile ATI: Dott. For. Paolo RIGONI

REV_GENNAIO 2014

in ossequio al parere tecnico-amministrativo di cui alla Determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012.

A cura del Servizio Tecnico - Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Arch. Mariagiovanna DELL'AGLIO, Dott.ssa Annagrazia FRASSANITO, Dott.ssa Chiara MATTIA, Geom. Luigi BOMBINO

INDICE

TITOLO I. FINALITÀ'

pag. 3

ART. 1 – FINALITÀ

TITOLO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE P. 4

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI

ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI

ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE

ART. 5- ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI

ART. 6 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI

ART. 7 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI

ART. 8 - ACCESSO A CAVALLO E CON MOUNTAIN BIKE

ART. 9 - SORVOLO DI VELIVOLI

ART. 10 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

ART. 11 - INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 13 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO

ART. 15 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI

ART. 16 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

TITOLO III. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

pag. 12

SEZIONE I. TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT

pag. 12

ART. 17 - TUTELA DEL SIC/ZPS IT9120007 "MURGIA ALTA"

ART. 18 - TUTELA DELLA FAUNA

ART. 19 - TUTELA DELLA FLORA

ART. 20 - RACCOLTA DI FUNGHI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 21 - GESTIONE FORESTALE

ART. 22 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

SEZIONE II. TUTELA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI

pag. 17

ART. 23 - TUTELA DEI CORPI IDRICI

ART. 24 - ASSETTO IDROGEOLOGICO

ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

SEZIONE III. TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO

AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 26 - TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 27 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 28 - INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO

TITOLO IV. NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E VALORI CULTURALI E IDENTITARI

pag. 22

ART. 29 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELL'ALTA MURGIA

ART. 30 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGIA: INDIRIZZI E PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI RURALI NEL TERRITORIO DEL PARCO

ART. 31 - RECINZIONI, MURETTI E PUNTI D'ACQUA

ART. 32 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ART. 34 - IMPIANTI ENERGETICI

ART. 35 - IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 36 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA

TITOLO V. ATTIVITÀ ECONOMICHE

pag. 28

ART. 37 - ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE

ART. 38 - GESTIONE DEI PASCOLI

ART. 39 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA

ART. 40 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

ART. 41 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA

ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE

ART. 43 - MARCHIO DEL PARCO

TITOLO VI. NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

pag. 31

ART. 44 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

ART. 45 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE

TITOLO VII. SANZIONI

pag. 33

ART. 46 - DISCIPLINA GENERALE

ART. 47 - SANZIONI

TITOLO VIII. NORME FINALI

pag. 35

ART. 48 - EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE

ALLEGATI

pag. 36



TITOLO I. FINALITA'

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito, rispettivamente, "Regolamento" ed "Ente") disciplina, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 394/91, i criteri, le forme e i modi per l'esercizio delle attività e per l'esecuzione delle opere e degli interventi consentiti nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Parco") al fine di:

- garantire la tutela e promuovere uno sviluppo integrato, compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'Alta Murgia;
- favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari, nonché con i beni culturali e ambientali custoditi nel Parco;
- garantire, in correlazione con le previsioni del Piano per il Parco (di seguito "Piano") e del Piano pluriennale economico e sociale, l'uso sostenibile delle risorse, creando condizioni per la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura;
- promuovere il Parco quale elemento dell'identità locale con interventi materiali e immateriali volti ad affermarne in forma partecipata la riconoscibilità, la qualità, il valore culturale;



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

TITOLO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI

1. Il Regolamento disciplina, in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali spontanee;
- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvopastorali;
- e) il soggiorno e la circolazione delle persone con qualsiasi mezzo di trasporto, indicando la migliore fruibilità delle attrezzature e dei beni esistenti nel Parco;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, sostenendo ed agevolando quelle a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca e studio;
- h) le emissioni sonore, luminose e di altro genere;
- i) l'accessibilità al territorio del Parco di disabili, portatori di handicap e anziani.

2. Sono consentite le opere, le attività e gli interventi previsti nel Piano. Nel rispetto dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio storico del Parco sono altresì consentite:

- a) le attività agricole, selvicolturali e zootecniche, le attività imprenditoriali ad esse complementari, l'agriturismo, l'agricampeggio, i servizi per l'escursionismo, le attività di fattoria didattica e di educazione ambientale, nonché le connesse attività sociali;
- b) la fruizione turistica ed escursionistica del Parco;
- c) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio;
- d) lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, artistiche, educative e sportive.

ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI

1. In tutto il territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che compromettano la salvaguardia del paesaggio, dei beni culturali, degli habitat naturali e della fauna ad essi legata.

2. Sono vietati, in particolare:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il trasporto e il disturbo delle specie animali, ivi compresi nidi, uova, nidiacei e larve, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente, gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici necessari per ricomporre gli equilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico, le catture temporanee a scopo sanitario o gli inanellamenti a scopo scientifico;
- b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate. La raccolta delle piante eduli ed officinali, dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco, tradizionalmente esercitata nell'Alta Murgia, è consentita nel rispetto della disciplina stabilita dal presente Regolamento;
- c) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- d) il rilascio non autorizzato in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora ed alla fauna autoctona. E' consentita l'introduzione di animali domestici secondo le norme sanitarie e di sicurezza vigenti;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere, salvo quanto disposto dalla Sezione III del Titolo III del Regolamento. Il prelievo di materiali litoidi, l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- f) la captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee senza il preventivo nulla osta da parte dell'Ente;
- g) la modificazione del regime naturale delle acque;
- h) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
- i) E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;
- l) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente;
- m) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- n) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- o) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati non autorizzati dall'Ente;
- p) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed autorizzate;
- q) il sorvolo non autorizzato di velivoli, salvo quanto definito da leggi.

ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE

1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente.
2. L'accesso pedonale a scopo escursionistico al di fuori di quanto previsto al comma precedente è subordinato alla preventiva comunicazione al CTA/CFS dell'Ente.
3. L'Ente, nelle zone A e B del Parco, individua e perimetra le aree di maggiore vulnerabilità ambientale e può consentire la circolazione pedonale al loro interno solo a visitatori accompagnati da personale del CTA/CFS o dell'Ente.

ART. 5 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, disabili e portatori di handicap è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature e la disponibilità di idonei vettori elettrici.
2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti auto per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività dell'Ente è garantito l'accesso ai disabili.

ART. 6 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI

1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentita:
 1. nelle Zone A e B esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpodereale);
 2. nelle Zone C nell'ambito della viabilità ordinaria e di quella rurale;
 3. nelle Zone D su tutta la viabilità esistente.
2. In deroga alle prescrizioni del precedente comma, l'accesso motorizzato è consentito:
 - per le necessarie lavorazioni agricole;
 - per interventi di tutela, salvaguardia e monitoraggio, soccorso, protezione civile, ordine pubblico, studio e ricerca a personale istituzionalmente destinato ovvero opportunamente autorizzato dall'Ente;
 - ai proprietari o agli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ente.
3. L'Ente può limitare o vietare, d'intesa con gli altri enti competenti, in relazione alle finalità generali del Parco e con provvedimento motivato, la circolazione di mezzi motorizzati lungo le

strade esistenti.

4. E' vietata la sosta di veicoli al di fuori dei parcheggi, pubblici o privati, e delle banchine stradali.

ART. 7 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI

1. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale deve essere indirizzata alla riduzione dei rischi della mobilità veicolare. Gli interventi di rettificazione, di adeguamento di ponti e sottopassi, di modifica del manto stradale, di pulizia delle fasce contermini ecc., predisposti degli Enti proprietari delle strade, dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ente già nella fase di progettazione preliminare al fine di introdurre eventuali misure di mitigazione e compensazione nella redazione del progetto definitivo.

2. La pulizia dei bordi delle strade interpoderali deve avvenire mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali (decespugliatori) in tarda primavera e, comunque, prima dell'inizio del periodo di rischio di incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. Per le piante sarmentose è raccomandato il taglio raso su tutta la banchina. È vietato l'uso di diserbanti chimici.

3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo e deve interessare solo gli esemplari che, crescendo a ridosso dei muri a secco, invadono con i polloni le sedi stradali. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma.

Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata da un dottore agronomo o forestale.

Per le piante arboree situate all'interno dei muri di confine delle carreggiate possono essere realizzati interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m di altezza da terra.

In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità degli stessi. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale o con il rischio incendi.

4. Per la rete secondaria, costituita in prevalenza da strade bianche, l'Ente provvede a identificare un reticolo di interesse prioritario, sulla base di criteri tematici di valorizzazione delle valenze geoambientali, naturalistiche e turistico-produttive. Tale reticolo può integrare l'insieme dei tracciati di fruizione inseriti nella *Carta delle Attrezzature e dei servizi del Parco* allegata al Piano.

5. Su tale reticolo selezionato sono possibili interventi di manutenzione e riqualificazione, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade bianche che, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e del particolare traffico veicolare costituito principalmente da mezzi agricoli, sono soggette a processi di deterioramento. Salva la deroga di cui al successivo comma 10., è vietata la realizzazione di nuove strade e l'impermeabilizzazione di quelle esistenti.

6. Allo scopo di garantire una maggiore stabilità del manto stradale, l'intervento manutentivo nelle strade bianche interpoderali o rurali, deve consistere nella preparazione della sottofondazione stradale mediante scarifica del terreno presente, realizzazione di uno strato di *tout venant* di circa 10/15 cm, livellazione, compattazione e successiva ricarica, con misto granulometrico stabilizzato



parco nazionale*
dell'alta murgia

di pezzatura idonea e decrescente. Tale stabilizzato può anche derivare dalla frantumazione di detriti rocciosi autoctoni o dalla selezione di ghiaie alluvionali riportate e con eventuale aggiunta di pietrisco. La fase di posa e distribuzione dello stabilizzato deve essere effettuata con cilindatura a rullo a spessori regolari ed alternati con un corretto innaffiamento.

7. Nei tratti pianeggianti, la strada deve essere predisposta con una sezione a leggera schiena d'asino e negli altri tratti provvista di cunette di scolo trasversali per lo sgrondo delle acque piovane nei fossi di scolo laterali.

8. Nei tratti di strada con avvallamenti, per evitare ristagni d'acqua e favorire il suo allontanamento, devono predisporre, nella sottofondazione stradale, dei tubi drenanti microforati.

9. La manutenzione ordinaria dei sentieri individuati nella *Carta delle Attrezzature e dei servizi del Parco* allegata al Piano, deve essere eseguita almeno una volta l'anno con l'eliminazione della vegetazione erbaceo-arbustiva presente sul tracciato mediante il taglio raso e/o la trinciatura, effettuati anche con decespugliatori, con l'asportazione del materiale tagliato e la chiusura con materiale inerte di fossi e canali aperti dalle piogge.

Ai margini dei percorsi deve essere contenuta esclusivamente la vegetazione che riduce l'ampiezza del tracciato. Possono essere effettuate spalcatore di rami e branche degli elementi arborei aventi diametro superiore a 5 cm, mentre le piante sarmentose possono essere contenute mediante potatura o taglio raso.

10. Può essere autorizzata dall'Ente la realizzazione di nuovi tracciati solo se strettamente connessi all'attività primaria. La manutenzione dei tracciati asfaltati già esistenti deve essere effettuata utilizzando "asfalti ecologici" a basso impatto visivo.

11. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della viabilità principale esistente, al fine di garantire lo sviluppo della rete ecologica e ridurre gli impatti sulla fauna selvatica, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

a. nei tratti in rilevato la realizzazione di sottopassi secondo le seguenti caratteristiche:

- posizionati in prossimità di habitat di pseudosteppa e bosco di latifoglie alla distanza di 300 m l'uno dall'altro;

- le sezioni utilizzabili dai carnivori dovranno essere ampie dai 40 cm a oltre 4 m di larghezza, a seconda della fauna presente nella localizzazione del sottopasso. Le sezioni dovranno essere preferibilmente semicircolari e comunque dovranno garantire un'ampiezza adeguata al passaggio della fauna;

- il punto mediano dovrà essere più elevato rispetto alle estremità, al fine di evitare ristagni di acqua, occorre predisporre un drenaggio al centro e anche piccole fossette alle estremità per impedire ristagnidi acqua;

- sul pavimento dei passaggi dovrà essere sparsa sabbia o terra e all'imbocco degli stessi dovranno essere impiantati gruppi di arbusti di essenze autoctone;

- al fine di rendere più idoneo l'uso dei tunnel da parte della fauna, dovrà essere installata un'adeguata recinzione, quale invito per gli animali verso il passaggio;

- complementare alla recinzione dovrà essere un fossetto parallelo alla strada quale guida tra sottopassi successivi;

- il gestore della infrastruttura stradale dovrà provvedere alla manutenzione annuale, consistente nella ripulitura e sistemazione interna ed eventuale sfoltimento della vegetazione agli ingressi.

b. Nei tratti a raso dovranno essere posizionati catarifrangenti (tipo swareflex, con intervallo di posa 5 - 10 mt o 10 - 20 mt nei tratti rettilinei), per la rifrazione luminosa del fascio di luce dei fari automobilistici, avendo cura di definirne l'altezza di posizionamento e la tipologia di riflessione (obliqua o orizzontale); in alternativa possono essere utilizzati dissuasori ottici, il cui funzionamento prevede l'attivazione di led mediante la rifrazione della luce dei fari, visibili da autisti e di led a 90°



visibili solo da animali.

c. Nei tratti in trincea dovranno essere realizzate recinzioni metalliche su picchetti in legno da mascherare con siepi intervallate, laddove possibile, da attraversamenti della fauna, realizzati con tettoie a raso coperte da sola terra;

d. Lungo tutte le strade sia installata apposita segnaletica indicante l'attraversamento di fauna selvatica.

d. L'eventuale realizzazione di muretti a bordo strada, dovrà avvenire secondo le tecniche ed i materiali della tradizione storica locale, in ottemperanza alle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 31, in alternativa e laddove non sia possibile realizzare la predetta soluzione per motivi di sicurezza o tecnici, si installino guardrail misto in legno e metallo a basso impatto ambientale.

ART. 8 - ACCESSO A CAVALLO E CON MOUNTAIN BIKE

1. L'accesso con cavallo e mountain-bike è sempre consentito lungo tutta la viabilità e sentieristica esistente, nei limiti previsti dal Codice della Strada. Il Direttore dell'Ente con proprio provvedimento motivato può interdire l'accesso a determinate zone.

2. In ogni caso le attività escursionistiche e le manifestazioni non potranno essere composte da più di 25 unità.

Gruppi di numero superiore dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente. Nell'autorizzazione devono essere specificate le aree aperte all'accesso, i giorni di validità dell'autorizzazione e il numero degli escursionisti.

ART. 9 - SORVOLO DI VELIVOLI

1. E' vietato il sorvolo del territorio del Parco da parte di velivoli non autorizzati dall'Ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico.

Il sorvolo da parte di velivoli militari è disciplinato attraverso il protocollo d'intesa, a norma dell'art. 357 del D. Lgs. N.66 del 15/03/2010 e ss.mm.ii.;

2. L'atterraggio, salvo casi d'emergenza, è ammesso esclusivamente nelle zone indicate dall'Ente, nel rispetto delle misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C./Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT9120007 "Murgia Alta".

ART. 10 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

1. Per sopravvenute inderogabili esigenze di tutela l'Ente può temporaneamente vietare o limitare l'accesso in qualsiasi zona del Parco.

ART. 11 - INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

1. L'introduzione nel Parco di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura della fauna da parte di privati, in deroga al divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera f) della legge n. 394/1991, è disciplinata secondo le seguenti disposizioni.

2. E' consentita alle seguenti categorie di soggetti privati, senza ulteriori adempimenti:

- a) ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza licenza di cui all'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- c) agli agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di Polizia dello Stato italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
 - d) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
 - e) alle guardie particolari giurate ed al personale civile dipendente dallo Stato, addetti permanentemente a servizi particolari, i quali, per specifica disposizione regolamentare debbano essere armati e siano all'uopo espressamente autorizzati.
3. I dottori in veterinaria esercenti le relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.
4. Fatto salvo quanto disposto alle lettere a) e b), l'introduzione nel territorio del Parco delle armi e degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi ivi incluse le munizioni ed in generale di ogni mezzo distruttivo e dei mezzi di cattura, con qualsiasi mezzo effettuati, da parte dei privati, è consentito esclusivamente sulla viabilità principale previa **autorizzazione** dell'Ente Parco da richiedere secondo le modalità riportate nell'Allegato C.
5. I soli soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Parco in possesso dei requisiti soggettivi per la richiesta di **autorizzazione** possono effettuare occasionali trasporti di armi anche per finalità diverse da quella venatoria e sportiva, come ad esempio per variazione del luogo di detenzione o per manutenzione, previa richiesta al Parco da effettuarsi almeno 30 giorni prima dello stesso. Nella comunicazione, da effettuarsi con raccomandata a. r. o per via telematica ovvero con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, devono essere indicati gli stessi elementi previsti nell'istanza di richiesta di **autorizzazione**, di cui all'Allegato 1. Il trasporto effettuato senza la preventiva comunicazione è considerato non autorizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 394/91.
6. Il lancio di razzi, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma, l'accensione di fuochi d'artificio ed artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe di carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, è vietato in ogni caso all'interno delle Zone A e B; può, invece, essere consentito, previa **autorizzazione** dell'Ente Parco, all'interno della Zone C e nelle Zone D e comunque fuori dal periodo di massimo rischio incendi, così come stabilito annualmente dai provvedimenti regionali in materia.
7. Nel territorio del Parco è consentita la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, esclusivamente quali strumenti per il salvataggio e/o soccorso od in attività di protezione civile.
8. I residenti e/o domiciliati nel territorio del Parco che detengono presso l'abitazione ove risiedono o hanno domicilio, le armi e gli oggetti alle stesse assimilati, esplosivi ivi incluse le munizioni, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla G.U. della Repubblica Italiana, a comunicare all'Ente Parco l'elenco dettagliato delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi, ivi incluse le munizioni, detenuti.
9. Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:
- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca e riportati nell'**autorizzazione** dell'Ente;



- b) il personale dell'Ente Parco e gli operatori autorizzati dal Parco ai prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente, che avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del medesimo Ente;
- c) le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico possono essere svolte esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. n. 157/1992 e previa autorizzazione dell'Ente Parco.

ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE

1. Nelle zone A e B del Parco sono vietate emissioni sonore e luminose che disturbano la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche. Sono consentite quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente ed alle attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico.

2. Il Direttore dell'Ente, con proprio provvedimento motivato, può adottare misure più restrittive e funzionali alla necessaria maggiore tutela di habitat e specie animali.

ART. 13 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

1. L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate.

2. L'uso di fuochi all'aperto per attività connesse all'agricoltura ed alla selvicoltura è disciplinato nel successivo articolo 37.

3. L'uso di fuochi d'artificio e l'uso di fuochi per esigenze zoo-fitosanitarie deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO

1. Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate ed autorizzate. Nelle zone C e D il Direttore dell'Ente può autorizzare il campeggio temporaneo di tende a gruppi organizzati in aree ritenute idonee anche ai fini igienico sanitari.

2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall'Ente. Nelle zone B, C e D è consentito dovunque, salvo eventuale, diversa indicazione apposta in loco.

3. Il bivacco è consentito, in deroga alle limitazioni del comma precedente e nell'ambito di particolari iniziative escursionistiche, previa comunicazione all'Ente ed al CTA/CFS del Parco, con l'indicazione dei luoghi, dei giorni e del numero di partecipanti.

ART. 15 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI

1. Sono vietati lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo se non per esigenze di carattere temporaneo legate alle attività agricole e zootecniche.

L'Ente attiva con le aziende agro zootecniche iniziative atte a migliorare il decoro delle aziende stesse e dell'intero territorio del Parco attraverso attività di promozione e di sostegno economico e mediante l'attribuzione di premialità.

ART. 16 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

1. E' consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.

2. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

all'autorizzazione dell'Ente ed al pagamento dei diritti di privativa determinati con apposita disciplina.

Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente può chiedere adeguate garanzie fideiussorie.



TITOLO III. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

SEZIONE I. TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT

ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA"

1. Per la particolare tutela indicata al presente articolo, all'interno del Parco è vietato:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) trasformare le superfici destinate a pascolo, così come individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*" alle voci *6220-e 62A0 nonché le aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così-come cartografate ed individuate nella carta allegata al Piano "*Carta della vegetazione*";
- b bis) tagliare o danneggiare piante isolate, a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale di rilevante interesse naturalistico compresa quella acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente;
- d) utilizzare diserbanti e disseccanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali ed i margini ferroviari;
- e) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci, diserbanti, disseccanti e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari, così come individuate nelle carte allegate al Piano "*Carta-della zonizzazione e delle aree contigue*" e "*Carta dei tipi di habitat naturali di-interesse comunitario*".

2. L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*", deve essere autorizzato dall'Ente quando non sia già intervenuto un loro utilizzo a fini turistici.

3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "*Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento*". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.

4. E' possibile derogare alle prescrizioni di cui ai precedenti commi solo nei casi disciplinati dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica*", così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

ART. 18 - TUTELA DELLA FAUNA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e dalla L. n. 394/1991 in materia di divieti di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e di introduzione di specie alloctone, sono vietate:

- a) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, di uova, nidi e nidiacei. Reperti faunistici o animali feriti eventualmente ritrovati devono essere consegnati all'Ente che ne garantisce la destinazione in conformità alle norme vigenti per la detenzione di esemplari di specie selvatiche;
- b) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della fauna minore eteroterma quali invertebrati,



rettili ed anfibi. Sono consentite deroghe per motivi scientifici e didattici autorizzate dall'Ente che stabilisce specie e quantitativi prelevabili.

E' consentita la raccolta di gasteropodi terrestri (lumache). Il direttore dell'Ente con provvedimento motivato può stabilire limitazioni alle modalità, alle quantità ed ai periodi di raccolta.

c) la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche protette o alloctone, fatta salva quella necessaria a programmi e progetti di reintroduzione e di ripopolamento a cura dell'Ente.

2. I gestori delle reti elettriche devono mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione e quelli già esistenti attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

4. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo le rupi, le separazioni dei terreni agrari, lungo i muri a secco e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

5. Non è altresì consentito l'uso di sostanze rodenticide;

6. Nella Zona A è consentita la presenza di:

a) cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;

b) cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;

c) cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso, progetti di ricerca autorizzati dall'Ente e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente.

Nelle Zone B, C e D è inoltre consentita la presenza di cani condotti al guinzaglio e con museruola.

7. L'Ente può, con provvedimento motivato, limitare del tutto o in parte l'accesso a particolari aree del territorio in periodi determinanti ai fini della biologia della conservazione delle specie. Sulle pareti rocciose sono vietati il parapendio, il volo a vela e l'arrampicata libera o attrezzata dal 1. gennaio al 30 agosto, periodo di nidificazione dell'avifauna.

ART. 18 BIS - CONTENIMENTO E REINTRODUZIONI DELLE POPOLAZIONI ANIMALI

1. Fermo restando il divieto di attività venatoria sull'intero territorio del Parco, sono consentiti i seguenti interventi sulla fauna selvatica:

a) contenimento delle popolazioni, anche mediante prelievi selettivi, con le modalità previste al comma 2;

b) reintroduzioni faunistiche, con le modalità previste al comma 5.

2. Gli interventi di contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 3, sono attuati dall'Ente Parco ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 394/1991, sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, secondo modalità previste in appositi piani redatti dall'Ente, approvati dal Consiglio Direttivo e dal Ministero dell'Ambiente, sulla base di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Gli interventi di contenimento vengono realizzati da personale dell'Ente Parco, del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato o da persone all'uopo autorizzate. I piani di contenimento sono finalizzati a:

a) mantenere la complessità e diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di eradicazione di specie non autoctone;

b) contenere gli impatti sulle colture agricole al fine di tutelare il paesaggio agrario, le colture sostenibili e la diversità animale e vegetale;

c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree a pascolo naturale, in quanto



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;

d) garantire il rispetto delle norme sanitarie.

3. L'Ente può autorizzare la cattura ed il successivo abbattimento di capi di fauna selvatica per scopi scientifici e d'indagine sanitaria, esclusivamente ad opera di strutture sanitarie pubbliche e di Enti pubblici di ricerca.

4. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del D.P.R. n. 357/1997, relativi alla tutela della fauna.

5. Le reintroduzioni ed i ripopolamenti faunistici sono attuati dall'Ente sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza secondo modalità previste in appositi piani, approvati dal Consiglio Direttivo e dal Ministero dell'Ambiente, sulla base di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

I piani sono finalizzati principalmente al mantenimento minimo della vitalità delle popolazioni esistenti di specie selvatiche ed alla ricolonizzazione del territorio da parte di specie autoctone la cui presenza sia storicamente accertata e le cui cause di estinzione siano state rimosse.

I contenuti minimi per i suddetti piani riguardano:

- a) l'individuazione cartografica delle aree ove si intendono effettuare gli interventi;
- b) l'individuazione di specie, razza, età e numero dei capi da reintrodurre;
- c) l'indicazione di mezzi, strumenti e personale necessario per effettuare l'intervento.

ART. 19 - TUTELA DELLA FLORA

1. La raccolta della flora spontanea è vietata in tutto il territorio del Parco. La stessa può essere autorizzata dall'Ente solo per scopi scientifici finalizzati alla ricerca ed alla conservazione delle specie.

2. Le "Piante Monumentali" del Parco, dall'Ente e cartografate, sono sottoposte a particolare tutela e possono essere acquisite al patrimonio dell'Ente. Su tali piante sono consentiti solo gli interventi di potatura e spalatura finalizzati alla gestione fitosanitaria e per motivati problemi di pubblica incolumità, previo nulla osta dell'Ente.

3. L'Ente tutela le piante arboree ed arbustive in gruppo o anche singole appartenenti alla flora autoctona di valore naturalistico, storico ed estetico; su di esse qualsiasi intervento deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione dell'Ente.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare specie, varietà ed ecotipi estranei alla flora spontanea dell'area dell'Alta Murgia.

L'Ente promuove e sostiene progetti di eradicazione di specie alloctone invasive quali ailanto e robinia.

5. Tutte le piante di interesse agronomico sono trattate secondo le ordinarie pratiche agricole.

ART. 20 - RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Sono fatti salvi gli usi tradizionali della flora spontanea legati alla raccolta di specie eduli ed officinali.

2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogeï è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Direttore dell'Ente può con motivato provvedimento adottare misure più restrittive funzionali alla tutela di habitat e specie vegetali.

3. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree oggetto di imboscamento. E' vietata altresì nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dodici mesi dall'evento.

ART. 21 - GESTIONE FORESTALE

1. Gli interventi selvicolturali sono finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali anche in relazione alla tutela della fauna selvatica.

Tutti gli interventi oggetto del presente articolo sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Ente.

2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo. Tali termini possono essere modificati dall'Ente per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna. Gli interventi di taglio devono essere eseguiti esclusivamente con mezzi manuali e l'esbosco deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici gommati di ridotte dimensioni (tipo frutteto) ovvero con modalità a minore impatto. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle aree boschive, che possono essere eseguiti al di fuori del periodo suddetto.

2 bis. Negli interventi dovranno essere preservate le piante latifoglie da frutto e quelle anche se deperienti o seccaginoso, di notevole dimensione, salvo motivi di ordine sanitario comprovati da relazione a firma di un tecnico abilitato in materia.

E' vietato, salvo nulla osta dell'Ente per motivate ragioni di incolumità, ovvero di ordine sanitario:

1. il taglio di piante arboree di diametro superiore ai 45 cm per le specie a lento accrescimento quali quelle appartenenti ai generi *Quercus*, *Pyrus*, *Crataegus*, *Acer*, *Cercis* e *Sorbus*;
2. il taglio di piante arboree di diametro superiore ai 60 cm per le specie a rapido e medio accrescimento quali quelle appartenenti ai generi *Pinus*, *Cupressus*, *Celtis*;
3. il taglio di piante arboree di età stimata superiore ai 100 anni.

Sono sempre meritevoli di conservazione gli individui arborei che documentatamente risultino testimoni di valori storici, religiosi, paesaggistici e naturalistici.

3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.

4. Nelle fustaie sottoposte a diradamento dal basso devono essere preservati al taglio almeno 10 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna.

4. bis Nei boschi cedui invecchiati è consentita la conversione ad alto fusto, laddove le condizioni edafico-climatiche lo consentano, attraverso interventi di taglio dei polloni sovrannumerari da eseguirsi mediante piani di conversione pluriennale.

5. Nei boschi mesofili e termofili deve essere favorita la disetaneità, la rinnovazione e la plurispecificità favorendo lo sviluppo delle specie del sottobosco e quelle accompagnatrici.

6. Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.

7. Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30 % del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento o del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.

8. E' consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nei casi in cui esse siano specie alloctone invasive quali ailanto e robinia.

9. I residui di lavorazione devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei



suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva.

10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.

10 bis. sono consentite le sistemazioni idraulico forestali, inquadrati in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, con tecniche d'ingegneria naturalistica.

11. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.

12. Le piante del sottobosco devono essere tutelate. Interventi di contenimento possono essere effettuati per le specie striscianti ed invasive quali rovo comune (*Rubus ulmifolius*) ed edera (*Hedera helix*) al fine di favorire la rinnovazione della vegetazione potenziale.

13. E' vietata la realizzazione di nuove piste forestali, fatta eccezione per quelle previste in specifici piani di gestione forestale. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.

14. La raccolta della legna secca al suolo è vietata in zona A; nelle zone B, C e D è consentita ai proprietari dei fondi ed agli aventi diritto nelle aree gravate da usi civici.

14.bis E' vietato il pascolo intensivo La densità di bestiame sostenibile nelle diverse aree idonee per il pascolo dovrà essere determinata nell'ambito Progetto speciale di gestione dei pascoli, da redigere sulla base di stime della produttività dei pascoli stessi e del carico di bestiame mantenibile senza compromettere le caratteristiche fisiche del terreno e la rinnovazione e la crescita del cotico erboso, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nel Parco; in assenza di tale Piano, la densità di bestiame non dovrà superare la soglia di 1 UBA/ha (unità bovina adulta per ettaro) per anno.

15. Per quanto non contemplato ai commi precedenti si rimanda alle vigenti norme in materia.

ART. 22 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

1. Le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi sono indicate nel Piano AIB dell'Ente redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000. I relativi interventi sono autorizzati dallo stesso Ente avendo riguardo alla salvaguardia dell'integrità dei boschi e del paesaggio.

2. All'interno delle aree boschive devono essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno 5 metri. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm).

La vegetazione arborea deve essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.

3. Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ovvero a pascolo naturale, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive ("precese") dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi. E' vietata la realizzazione di "precese" su aree coperte da pascolo naturale.

SEZIONE II. TUTELA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI

ART. 23 - TUTELA DEI CORPI IDRICI

1. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela del territorio ed alla protezione civile. Sono, inoltre, ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, emungimenti idrici in Zona A finalizzati all'esercizio delle attività zootecniche e nelle Zone B, C e D finalizzati delle attività agricole e zootecniche.

2. L'Ente verifica periodicamente, d'intesa con l'Autorità di Bacino, il mantenimento del bilancio idrico sotterraneo e delle condizioni di qualità delle risorse.

3. E' vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.

4. E' vietato altresì utilizzare diserbanti, disseccanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori). Gli interventi di diserbo meccanico della rete idraulica artificiale dovranno essere effettuati a partire dal 15 luglio e fino al 30 settembre e comunque solo quando questi risulta essere asciutta e totalmente priva d'acqua.

5. Per l'area di sedime dei corsi d'acqua di cui alla Tav. 2, comprensiva dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato, è vietato ogni intervento che determini la modificazione della morfologia e dell'orografia, la trasformazione profonda dei suoli e la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fatte salve le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geologiche ed idrogeologiche.

6. Per il reticolo idrografico di cui alla TAV. 2 si applicano le norme vigenti in materia di assetto Idrogeologico delle competenti autorità.

6. per gli stagni temporanei o permanenti (naturali ed artificiali) non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che comportino:

6.1) la manomissione, il prosciugamento, la risagomatura, l'interramento, la bonifica ed il prelievo idrico che alterino l'equilibrio degli stagni, delle sorgenti o delle acque di alimentazione, nonché la loro qualità;

6.2) l'immissione di ittiofauna;

6.3) il taglio e l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea e di quella ripariale igrofila ed idrofila, salvo che non siano effettuati per finalità di recupero ambientale, previo Nulla Osta dell'Ente. Le operazioni di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva ai margini dei corpi idrici sono consentite nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 gennaio e secondo quanto disciplinato all'articolo 19, comma 3;

6.4) l'utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

Sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente, interventi finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecosistemico degli ambienti acquatici.

ART. 24 - ASSETTO IDROGEOLOGICO

1. La salvaguardia dell'assetto idrogeologico è perseguita attraverso le norme dei Piani di Assetto Idrogeologico delle competenti Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia.

2. Nel territorio del Parco i movimenti di terra, ivi inclusi gli sbancamenti, i livellamenti, i rinterrati, i depositi anche temporanei di materiali e gli scavi sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente. Sono comunque vietati gli interventi suscettibili di alterare l'ambiente e modificare la morfologia



dei luoghi ovvero di compromettere la stabilità dei versanti.

3. Per le aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani" e di cui alla Tav. 14, tutti gli interventi di trasformazione dovranno garantire la stabilità dei terreni, non dovranno determinare la modifica e turbamento del regime delle acque e dovranno acquisire il preventivo nulla osta di questo Ente e delle Amministrazioni competenti in materia.

4. Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico.

ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante.

1bis. Per i casi più gravi in cui lo stato dei luoghi e le attività pregresse hanno nel tempo creato un significativo squilibrio nel contesto ambientale e sociale, l'Ente può attivare le procedure vigenti in materia di bonifica e ripristino dei siti compromessi. Laddove si tratti di aree e immobili appartenenti a soggetti privati, l'Ente può richiedere ai proprietari del sito di ripristinare entro un periodo di tempo determinato, lo stato ambientale dei luoghi. In caso di inadempienza, l'Ente, previo accordo con il Comune, si sostituisce nell'attività di bonifica e ripristino del sito provvedendo successivamente al recupero delle somme spese. Il proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'Ente nei limiti del valore di mercato del sito determinatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi.

2. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità dei luoghi.



SEZIONE III. TUTELA DEI VALORI GEOMORFOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 26 - TUTELA DEI VALORI GEOMORFOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

1. L'Ente tutela i siti di interesse geologico e geomorfologico presenti nel territorio del Parco, di cui alla Tav. 2.

Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente istituisce un *Registro dei geositi* promuovendo la loro protezione e conoscenza attraverso forme di collaborazione anche finanziaria con la Regione Puglia, con enti, istituti di ricerca ed associazioni.

2. In tutto il territorio del Parco sono comunque vietati:

- a) l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di rocce, di singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali in genere;
- b) l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici, fossili e simili.

Dai divieti di cui al comma precedente sono escluse le attività svolte per motivi scientifici e di studio che devono comunque essere preventivamente autorizzate dall'Ente, che individua materiali e quantità asportabili.

3. Per i beni e gli elementi di cui alla Tav. 2 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geomorfologiche ed idrologiche.

Nei territori interessati dalla presenza di grotte, l'Ente, a seguito dell'accertamento di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE, può adottare specifiche misure di tutela e gestione nel rispetto del presente Regolamento e delle misure di conservazione relative alle Z.S.C. ed alle Z.P.S.

2- 5. L'Ente persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco. A tale scopo adotta misure per il monitoraggio ed il recupero degli impianti esistenti attraverso il completamento delle procedure di approvazione e di attuazione degli specifici Piani di coltivazione, dismissione e recupero previsti dall'art. 3, comma 1. lettera e) dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 27.

ART. 27 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

1. Il presente articolo disciplina la previsione di cui all'art. 3, comma 1., lett. e) del dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, riguardante *"la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate"* ed in particolare la procedura di autorizzazione *"di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero"* (di seguito "piano di recupero").

2. Per gli impianti estrattivi e minerari in esercizio e regolarmente autorizzati all'interno del Parco l'esercente ha l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, uno studio preliminare per la dismissione ed il recupero ambientale dell'impianto.

3. L'Ente esamina lo studio preliminare di cui al comma precedente, procede alla verifica dello stato dei luoghi e formula eventuali richieste di integrazione tecnicoscienza e documentale da produrre entro il termine di 30 giorni, estendibile a 60 giorni in relazione a specifiche esigenze di



approfondimento tecnico-scientifico.

4. Sulla base della documentazione presentata, l'Ente identifica, previa consultazione del proponente, gli obiettivi specifici da perseguire nel recupero degli impianti e, nella propria determinazione, detta eventuali prescrizioni ed indirizzi per la redazione del piano di recupero.

5. Tra gli obiettivi specifici perseguiti nel recupero rientrano:

a) scopi naturalistici, quali la realizzazione interventi per la nidificazione di specie di interesse conservazionistico;

b) scopi scientifici ed educativi, quale l'approntamento di luoghi adatti allo studio ed alla osservazione geologica o paleontologica;

c) scopi fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;

6. A partire dalla notifica da parte dell'Ente della determinazione degli obiettivi specifici e delle eventuali prescrizioni e indirizzi per la redazione del piano di recupero, il soggetto proponente deve presentare entro 60 giorni la proposta di piano di recupero. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, l'Ente esprime il proprio parere.

7. Il piano di recupero non può essere approvato se non assistito da assenza di adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve comprendere il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi d'intervento.

8. In caso di parere negativo sulla proposta di piano di recupero o di mancato rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente dispone l'immediata sospensione delle attività di coltivazione ancora in essere ed invita contestualmente il proponente del piano di recupero a completare il piano stesso secondo precise indicazioni o nel rispetto delle scadenze eventualmente disattese.

9. Disposizioni analoghe a quelle del comma precedente sono assunte dall'Ente nel caso di mancato rispetto da parte dell'esercente dell'impianto (o, in sua assenza, del suo proprietario) di quanto previsto nel piano approvato, incluse le eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dall'Ente nel rilascio del parere conclusivo.

10. In caso di mancata esecuzione degli interventi di recupero previsti dal piano di recupero approvato e trascorsi 6 mesi dal termine ultimo per la loro esecuzione, l'Ente agisce in danno rivalendosi sulle garanzie rilasciate dall'esercente o proprietario dell'impianto estrattivo ai sensi del precedente comma 7.

11. Nel caso di impianti esistenti non più in esercizio e qualora non sia realizzato l'intervento di recupero ambientale previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esercente ha gli obblighi di cui al precedente comma 2, nonché quelli di realizzazione degli interventi approvati. Qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente, gli obblighi di cui ai commi precedenti sono assunti dall'autorità concedente, ai sensi della L. R. n. 37/85.

12. Gli interventi di cui alla presente articolo dovranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle Norme Tecniche d'Attuazione, e secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato B al presente Regolamento;

~~12-~~ 13. L'Ente può autorizzare, negli impianti esistenti, prelievi straordinari in deroga al divieto generale e ai piani di recupero approvati, finalizzati all'utilizzo delle pietre di cava a scopi di restauro di manufatti di interesse storico-paesistico interni al Parco o per il restauro di immobili od aree vincolate (ex L. n. 1089/1939), anche esterne al Parco, per i quali l'uso originario di materiale lapideo dell'Alta Murgia sia attestato o documentato dalla competente Soprintendenza.

ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO

1. Al fine di promuovere e facilitare il recupero ambientale e funzionale degli impianti estrattivi e



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

minerari presenti nel territorio del Parco, l'Ente promuove una intesa di programma con la Regione Puglia.

2. L'intesa ha lo scopo di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e disciplinate dal presente Regolamento, di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco.



parco nazionale*
dell'alta murgia

TITOLO IV. NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEI VALORI CULTURALI E IDENTITARI

ART. 29 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELL'ALTA MURGIA

L'Ente tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi, per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica.

ART. 29 bis – TUTELA DEGLI IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, DELLE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI E DELLE ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico si applicano con valore prescrittivo le specifiche discipline d'uso previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica.

2. Restano salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali o di singoli proprietari o di aventi diritto che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Diritti reali e usi civici possono essere limitati, in tutto, in parte o temporaneamente, quando previsto da progetti speciali, anche per aree limitate e supportati da adeguata relazione scientifica e approvati dall'Ente, d'intesa con tutti i soggetti interessati eventualmente prevedendo in tal caso un equo indennizzo per il mancato reddito, a norma dell'articolo 11, comma 5, della L. 394/1991. Al fine di mantenere dell'uso per finalità pubbliche delle aree gravate da usi civici l'Ente, d'intesa con le Amministrazioni competenti, può avviare le procedure di cui all'art. 15, comma 1), della L. 394/91.

3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13 e relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, non sono consentiti interventi che comportano:

- a) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
- b) la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- c) arature di profondità tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti legittimamente esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.

3 ter. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni interessate, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi:

- a) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
- b) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.



ART. 29 ter - TUTELA DEI MANUFATTI DI INTERESSE ARCHITETTONICO-MONUMENTALE

1. L'Ente persegue la tutela dei valori architettonici e dei beni diffusi nel paesaggio rurale dell'Alta Murgia come elementi primari dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi.

2. Per i *manufatti di interesse architettonico-monumentale* di cui alla Tav.18 del Piano e relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente, le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione delle stesse, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico, e la normale utilizzazione agricola dei terreni. E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.

3. Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.

4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".

ART. 29 quater - TUTELA DELLE STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA, DELLE STRADE PANORAMICHE, E DEI PUNTI PANORAMICI

1. Tutti gli interventi che interessano strade a valenza paesaggistica, le strade panoramiche, e punti panoramici, di cui alla TAV.21, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente e devono comunque tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva del paesaggio murgiano, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi puntuali o lineari quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

b. non compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti territoriali attraversati. Ogni intervento di trasformazione consentito ai sensi del Piano per il Parco e del presente Regolamento e che può interferire con le visuali panoramiche e paesaggistiche, dovrà essere corredato da fotoisolei.

ART. 30 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGHIA - INDIRIZZI E PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI RURALI

1. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione costruttiva locale secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".

L'Ente promuove e favorisce la libera consultazione degli studi sulle architetture rurali elaborati per la redazione del Piano per il Parco e del Regolamento.

2. Sono autorizzati l'inserimento di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di nuove tecniche



parco nazionale*
dell'alta murgia

costruttive in grado di migliorare l'efficienza energetica ed ambientale complessiva dell'edificio. In tali casi gli interventi non devono comportare rilevanti impatti paesaggistici ovvero determinare contrasti con i caratteri architettonici tradizionali del Parco.

3. Nel caso di annessi e tettoie ad uso agricolo e zootecnico è ammesso l'utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive in metallo o in legno.

ART. 31 - RECINZIONI, MURETTI E PUNTI D'ACQUA

1. Non è consentito, se non previa valutazione positiva del CTA/CFS del Parco, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze aziendali e previa valutazione positiva del CTA/CFS del Parco, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e la costruzione di muri e recinzioni a servizio di fabbricati rurali o accessori all'attività agro silvo pastorali e degli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale, del contesto paesaggistico e delle seguenti disposizioni:

-nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio;

-in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie;

-il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni;

-le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali;

-la vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire agli operai di lavorare al ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (ad es: biancospino, caprifoglio, prugnolo), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore ai tre centimetri, lasciando almeno tre-cinque polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (*pyrus amygdaliformis*) e mandorlo di Webb (*prunus webbii*) vanno salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori;

-ogni trenta metri dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30x30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa;

-il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo spaiato in luoghi limitrofi al sito d'intervento emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.

a) Tutti i lavori di ripristino dei muri a secco conformi alle presenti disposizioni costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, devono essere comunicati all'Ente con tutti i documenti progettuali e non sono sottoposti a nulla osta dell'Ente.

b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al comma precedente o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Sono altresì ammesse le recinzioni in legno e le recinzioni a rete solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante finalizzata alla loro



funzionalità paesaggistica ed ecologica. Le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

c) L'Ente può adottare ulteriori criteri per la realizzazione e la manutenzione dei muri a secco.

3. L'Ente promuove ed incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente e deve avvenire esclusivamente su suolo agricolo preferibilmente in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro ed il recupero dei fontanili esistenti deve essere utilizzato materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di punti d'acqua l'impermeabilizzazione deve essere realizzata con materiali quali pietra o strati di argilla ovvero, in alternativa, cemento misto a pietrisco. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata di anfibi, all'interno della vasca deve essere realizzata una rampa di risalita in pietrame cementato larga 20 cm e inclinata di 30°. Si deve prevedere la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile e, per creare l'habitat idoneo agli Anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

ART. 32 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

1. Per la tutela del paesaggio e degli equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, nelle Zone A e B non è consentita l'installazione di tralicci e di linee elettriche aeree ad alta tensione. Nella Zona A non è consentito installare nuovi impianti per le telecomunicazioni ivi comprese le antenne di telefonia mobile, fatti salvi e previa autorizzazione dell'Ente, quelli necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico.

2. L'installazione di cavi per il trasporto di energia è consentita mediante interrimento lungo la viabilità esistente.

3. Nelle Zone B e C è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni di seguito elencati:

a) impianti necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico;

b) connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti ed allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, da interrare o, in caso di dimostrata impossibilità, da inserire in modo paesaggisticamente compatibile;

c) nella sola zona B, impianti per la produzione di energia alternativa a diretto servizio delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di servizio del Parco, secondo quanto disposto dall'art. 34.

4. Le cabine di trasformazione e di connessione alla rete, possono essere installate in Zona B, purché gli edifici annessi siano realizzati secondo quanto indicato nel presente Titolo IV per una altezza non superiore ai 3,5 metri e senza limiti di altezza nelle zone C e D.

5. L'attività di potenziamento e di ammodernamento delle reti deve essere indirizzata alla garanzia della fornitura, alla qualità del servizio, alla capillarità della distribuzione/copertura, alla riduzione dei consumi, al riutilizzo delle risorse.

6. Gli eventuali interventi di potenziamento e di adeguamento infrastrutturale predisposti dagli Enti territorialmente competenti devono essere coerenti con quanto disposto dal Piano per il Parco.

7. Le attività di manutenzione, in particolare quelle riguardanti la riduzione delle perdite idriche sulla rete di adduzione principale, devono essere comunicate preventivamente all'Ente. La mancata comunicazione determina il provvedimento di sospensione dei lavori. La realizzazione di impianti per la captazione, per lo stoccaggio e per il trasporto delle acque è subordinata al nulla



osta dell'Ente.

8. Tutte le proposte di interventi strutturali di cui al presente articolo dovranno essere corredate da un progetto preliminare per la valutazione delle conseguenti implicazioni ambientali da parte dell'Ente; eventuali prescrizioni e modifiche richieste dall'Ente devono essere recepite nel progetto definitivo.

9. Sono consentiti gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti e dei gasdotti, ed in particolare:

- a) la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti;
- b) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
- c) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti, pregiudichino il normale funzionamento e l'incolumità delle persone, purché eseguiti con mezzi tradizionali e previa autorizzazione dell'Ente.

10. Al fine di consentire il corretto funzionamento degli elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica.

Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i 6 metri è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura.

Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di almeno 3-5 metri tra conduttori e vegetazione.

Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione.

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI

1. Ai fini della migliore gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti dalle aziende agro-zootecniche del Parco, l'Ente, gli A.T.O. e le Amministrazioni Provinciali competenti concludono appositi accordi.

ART. 34 - IMPIANTI ENERGETICI

1. In tutto il Parco è vietata l'installazione di generatori eolici di altezza superiore a 25 m.

2. L'installazione di aerogeneratori è consentita esclusivamente nelle zone C e D, previo nulla osta dell'Ente, che consideri in particolare l'impatto paesaggistico ed ambientale, alle seguenti condizioni:

- a) diametro massimo dell'aerogeneratore di 5 m;
- b) altezza massima dal suolo di 25 m, incluso lo sviluppo delle pale;
- c) distanza massima da nuclei edilizi di 100 m;
- d) numero massimo di 3 torri di sostegno per azienda produttiva;
- e) distanza minima tra i siti di impianto di 300 m.

3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.

4. Nel caso di copertura di parcheggi, di pozzi ed altri impianti tecnologici l'altezza complessiva non può essere superiore a m 4,00. Fanno eccezione gli impianti puntuali e isolati, a servizio di dispositivi di illuminazione, tabelle, servizi per la fruizione e la sicurezza, per i quali è consentita l'installazione ad altezze superiori, per esigenze strettamente funzionali o di sicurezza dell'impianto stesso.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

5. L'installazione dei pannelli di cui al comma 3. sulle coperture di edifici e manufatti di rilevante valore storico e paesaggistico non dovrà in ogni caso superare il 20% della superficie delle stesse.
6. L'utilizzo dei pannelli solari sulle coperture di annessi agricoli ed edifici costruiti successivamente al 1942 non è soggetto a limitazioni, salvo che si tratti di edifici gravati da vincolo architettonico o di interesse artistico.
7. Gli impianti alimentati da biomasse possono essere realizzati a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco.
8. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti, inclusi quelli di produzione energetica da biogas, sono soggetti al nulla osta dell'Ente. Possono essere cumulativi, purché finalizzati all'autoconsumo con eccedenze non superiori al 30%, ad esclusione della produzione riveniente unicamente da pannelli solari sulle coperture.

ART. 35 - IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Nel Parco è vietata l'installazione di cartelli o di strutture pubblicitarie salvo autorizzazione dell'Ente che può dettare prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica.
2. E' vietata in ogni caso l'installazione di tabelloni pubblicitari di dimensioni superiori a 4,00 m² ed a distanza inferiore a 50 m da quelli esistenti. Tali limiti non si applicano nei casi di insegne e cartelloni turistici di natura non commerciale previsti dall'Ente in programmi di valorizzazione del Parco o, comunque, autorizzati dall'Ente nell'ambito di iniziative promosse a tale scopo.

ART. 36 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA

1. Per la valutazione di interventi di particolare rilevanza per dimensioni, caratteristiche progettuali e contesto ambientale e paesaggistico, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, può nominare un apposito comitato di consulenza ovvero può avvalersi delle Commissioni locali per il paesaggio dei Comuni del Parco previste dall'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

TITOLO V. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 37 - ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE

1. L'Ente incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela del Parco.

2. E' sempre vietato l'uso di rodenticidi e di sostanze velenose per gli animali.

3. E' vietato l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e pesticidi nelle Zone A e B. Nella zona C è consentito l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, secondo i criteri della lotta integrata in agricoltura. L'Ente può adottare disciplinari di produzione che ne limitino l'utilizzo, secondo la normativa vigente in materia di uso sostenibile dei pesticidi. Può altresì motivatamente limitarne l'uso in presenza di particolari situazioni di vulnerabilità ecologica.

4. Le opere di trasformazioni fondiari devono salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, delle testimonianze storiche dell'attività agricola e gli elementi di rilevanza naturalistica ambientale nonché la leggibilità della trama poderale.

5. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento, la realizzazione di nuovi tracciati poderali e la loro manutenzione nonché la realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali deve avere riguardo degli andamenti prevalenti, dei percorsi rurali e dei muretti a secco esistenti.

6. Sulle superfici a seminativo non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano le seguenti disposizioni:

– è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto;

– è fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 3. del presente Regolamento.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;

d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente;

e) nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

f) a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria;



g) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 cm, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.

8. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere effettuati in aree appositamente individuate ed attrezzate preventivamente comunicate al CTA/CFS e dallo stesso validate.

9. Sui terreni acclivi con pendenza superiore al 10% la lavorazione deve essere effettuata a reggipoggio, ovvero secondo le linee di livello. Sui medesimi terreni la semina deve essere effettuata per file ortogonali alle linee di massima pendenza.

10. Negli impianti di colture legnose agrarie l'eliminazione della vegetazione erbacea esuberante deve essere effettuata mediante trinciatura, sfalcio o leggera discatura da marzo a fine maggio. A fine estate può essere effettuata una superficiale lavorazione del terreno per favorire l'assorbimento delle acque delle prime piogge; da ottobre a febbraio il terreno deve essere lasciato a riposo al fine di consentire l'inerbimento con una consociazione di leguminose e/o graminacee foraggere.

11. L'Ente promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e lo spandimento di letame a fine estate, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, altresì, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura.

12. L'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;

b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti o estensivo.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

ART. 38 - GESTIONE DEI PASCOLI

1. Nel territorio del Parco è sempre consentito il pascolo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, degli usi civici e delle consuetudini locali.

2. La gestione delle superfici pascolive del territorio del Parco viene attuata attraverso il Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli. Fino agli esiti del Progetto, il carico massimo ammissibile sulle superfici pascolive viene stabilito in 1 UBA/ha ovvero 40 6,6 ovini/ha/anno.

3. Nel caso del pascolo in bosco il carico massimo ammissibile viene stabilito dall'autorità competente sulla base delle condizioni stazionali.

4. Il pascolo è vietato nelle aree boschive in rinnovazione, nelle aree percorse dal fuoco e nelle aree interessate da tagli colturali, successivamente all'intervento taglio.

ART. 39 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA

1. L'Ente promuove la fruizione turistica del Parco attraverso l'organizzazione di servizi e di strutture attrezzate nonché di una rete escursionistica dotata di percorsi e di segnaletica coerenti con il Regolamento della Regione Puglia 17 settembre 200n. 23 "Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese" e realizzati secondo un disciplinare predisposto dall'Ente.



2. L'attività agrituristica e il turismo rurale sono attività compatibili con il Parco. Ai fini del loro migliore inserimento nel paesaggio e nell'ambiente naturale:

- a) gli interventi perseguono la promozione della rete escursionistica del Parco e la connessione alla rete ecologica;
- b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta ovvero a ricovero di cavalli per il maneggio o per l'escursione, devono essere realizzati con materiali della bioedilizia e comunque compatibili con quanto previsto dal Titolo IV del presente Regolamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente si avvale di Guide del Parco formate e riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 5. della L. n. 394/1991 e s.m.i.

ART. 40 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE

1. Sono ammesse le attività sportive, ludiche e ricreative svolte all'esterno di strutture fisse nelle zone B, C, D del Parco se autorizzate dall'Ente e secondo il regolamento di cui all'Allegato D. Resta fermo il divieto di cui all'art. 18, comma 8. del presente Regolamento.

ART. 41 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA

1. Nel territorio del Parco sono ammesse le attività di educazione, di studio, di indagine e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente.

Nelle attività speleologiche con finalità di ricerca scientifica è vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.

2. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dall'Ente con apposito provvedimento. Il titolare della ricerca è obbligato in ogni caso a trasmetterne i risultati all'Ente affinché possano essere utilizzati, senza oneri, per fini divulgativi.

ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE

1. L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

2. L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori e di lavoratori artigiani del legno, della pietra, della ceramica, dei metalli, della caseificazione, della lana e delle altre produzioni tipiche locali.

3. L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni dell'Alta Murgia quali elementi di identità per le popolazioni locali e quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza, almeno ogni anno, un evento-manifestazione coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni del territorio.

ART. 43 - MARCHIO DEL PARCO

1. Il marchio del Parco è identificato nel nome e nel simbolo approvato dal Consiglio Direttivo. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. n. 394/1991.

2. Per le finalità previste dall'art. 14 della L. n. 394/1991, l'Ente adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento uno o più disciplinari per la concessione del proprio nome e del proprio simbolo e può costituire apposite società commerciali.

TITOLO VI. AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

ART. 44 - NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI

1. Il *nulla osta* è espresso dall'Ente nell'ambito dei procedimenti amministrativi abilitativi. Esso verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni del Piano, delle relative N.T.A. e del Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti. Costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora non espresso in precedenza.

Sono sottoposti a nulla osta dell'Ente tutti gli interventi di trasformazione del territorio, non rientranti nella ordinaria manutenzione, così definita ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'*autorizzazione* è rilasciata dall'Ente nei casi di procedure amministrative di propria competenza esclusiva, in virtù di specifiche disposizioni normative o sulla base di quanto previsto dal Piano per il Parco e dal Regolamento. In tali casi, le attività e le opere assentite sono immediatamente eseguibili alle condizioni poste nella medesima autorizzazione.

3. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria del Servizio preposto dell'Ente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni.

Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta o di autorizzazione devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento per ciascuna tipologia d'intervento e di opera.

Nulla osta e autorizzazioni hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio.

4. Gli interventi di cui all'art. 8, comma 3, delle N.T.A, ove previsto, ed all'art. 27 del Presente Regolamento dovranno essere realizzati mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle suddette norme, e secondo gli schemi di convenzione di cui rispettivamente all'Allegato A e B al presente Regolamento;

5. Su richiesta dell'Ente, il proponente dell'intervento oggetto di istanza è tenuto a fornire documentazione ad integrazione di quella prevista dalle norme che regolano il procedimento specifico.

6. Il Direttore dell'Ente può emanare ordinanze contenenti prescrizioni, limitazioni, sospensioni e revoche alle attività consentite o autorizzate, in relazione allo stato delle componenti dell'ambiente naturale, dei sistemi ecologici ovvero per specifiche necessità gestionali.

7. Le nuove opere eseguite nelle aree contigue possono essere sottoposte dall'Ente, d'intesa con la Regione, a specifiche procedure di valutazione finalizzate a una approfondita istruttoria della compatibilità degli interventi con gli obiettivi generali del Piano e con la tutela del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT912007 "Mugia Alta". La valutazione espressa dall'Ente costituisce parere ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale.

8. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette al rilascio di regolare autorizzazione da parte dell'Ente.

9. Nel caso di interventi eseguiti nel Parco in assenza o in difformità dal nulla osta, sono suscettibili di sanatoria esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo purché conformi al Piano, al Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

10. L'Ente interviene nei casi di procedimenti di sanatoria edilizia, di cui al le L. n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003, in corso alla data di entrata in vigore del Piano. A tal fine, gli enti competenti per il



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

rilascio del titolo abilitativi devono acquisire il parere dell'Ente che può contenere eventuali prescrizioni, inclusa la previsione di opere di mitigazione e di compensazione.

ART. 45 - DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA E INDENNIZZI

1. L'Ente indennizza, ai sensi dell'art. 15 della L. 394/91, i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche condotte all'interno del Parco secondo il relativo Regolamento già approvato dall'Ente.

ART. 46 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE

1. L'Ente promuove, d'intesa con i Comuni del Parco, con le Province interessate, con la Regione Puglia e con gli altri enti competenti, accordi per coordinare la disciplina delle procedure amministrative per il rilascio di pareri e di autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica.



TITOLO VII. SANZIONI

ART. 47 - DISCIPLINA GENERALE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2., della L. n. 394/1991 e s.m.i., chiunque violi le disposizioni del Regolamento soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo fissati per ciascuna violazione nel medesimo Regolamento.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. Trovano applicazione, altresì, le norme vigenti sul diritto al risarcimento dell'eventuale danno ambientale.
3. Le sanzioni sono accertate dal C.T.A./C.F.S. del Parco e da altre forze di polizia ed irrogate dal Direttore dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. L'accertamento della violazione, la sua contestazione e notificazione, il pagamento della sanzione e gli ulteriori atti connessi sono disciplinati dall'Ente con apposito provvedimento.

ART. 48 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge ove il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni del Regolamento e del relativo Piano del Parco comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 30, della legge n. 394/1991, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed alle norme collegate del Piano per il Parco si applicano, anche in misura proporzionale all'entità del danno e/o del pericolo ex art. 10 della legge n. 689/1981, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 2, dell'articolo medesimo, così come individuate dall'Ente Parco con propria deliberazione ai sensi del predetto articolo.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii ed in quanto non in contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 30 della legge n. 394/1991.

ART. 49 DANNO AMBIENTALE

1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, L'ente, ai sensi dell'art. 313, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, in qualità di soggetto danneggiato dal fatto produttivo di danno ambientale, agisce in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti degli interessi lesi.
2. Quando si è verificato un danno ambientale, l'Ente adotta, dandone previa comunicazione alle autorità di cui al comma precedente:
 - a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base di specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure necessarie da adottare;
 - b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del D. Lgs. 152/2006.
2. Per il recupero delle spese sostenute per l'adozione delle predette misure di precauzione, messa in sicurezza e ripristino, l'Ente agisce direttamente in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile del danno, del pericolo o dell'imminente minaccia di danno.
3. In ogni caso l'Ente comunica tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

territorio e del Mare tutte le notizie inerenti casi di danno ambientale o situazioni di pericolo per l'ambiente, nonché tutte le informazioni sulle misure di precauzione, prevenzione, messa in sicurezza e ripristino eventualmente adottate.



TITOLO VIII. NORME FINALI

ART. 50 – EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 11, comma 6. della L. n. 394/1991 e s.m.i., entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro il suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.
2. La modifica e l'aggiornamento del Regolamento avviene con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
3. Eventuali errori materiali nel testo del Regolamento, sono corretti con provvedimento dell'Ente, comunicato al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Puglia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 51 – DEROGHE E LIMITAZIONI

1. L'Ente per motivi di necessità o urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e di gestione ambientale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza, può stabilire deroghe o limitazioni purché non contrastino con le disposizioni legislative dello stato e della Regione Puglia, ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.
2. Le deroghe sono specifiche, motivate e a termine.
3. Il personale dipendente dell'Ente può agire in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sulla base di appositi ordini di servizio, motivati ai sensi del comma 1 del presente articolo, della direzione dell'Ente.
4. Il Direttore presenta ogni sei mesi al Consiglio Direttivo una relazione illustrativa sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.



Allegato A - SCHEMA DI CONVENZIONE (art. 8, comma2, lett. a, N.T.A.)

Convenzione tra L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, e l'Azienda Agricola:
per il rilascio alla realizzazione dei fabbricati alla località dell'agro
di.....

Il giorno XX (XXXXXX) del mese di XXXX dell'Anno XXXX, tra:

l'azienda agricola , rappresentata come segue:

.....
.....
di seguito denominata anche ditta

e

L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, rappresentato come segue:

.....
....., di
seguito denominato anche Parco;

Premesso

-che la ditta risulta proprietaria dei terreni distinti dalle Particelle n° del Foglio n°
..... del Comune di coltivati a
.....;

-che il vigente Piano per Il Parco prevede, la zona C "Aree di protezione " destinata alla
promozione delle attività agricole tradizionali, di raccolta dei prodotti naturali e della produzione
dell'artigianato tradizionale locale. Sono incentivate attività di assistenza sociale e cura in fattoria,
di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale,
purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.

Tra le aree classificate in zona C rientrano, di norma agroecosistemi; insediamenti rurali e
masserie.

che ella Zona C:

a) sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione
delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie alle stesse, nonché gli
interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente; sono, altresì, consentiti gli interventi di
selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione
idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali, nonché la
realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno sui terreni agricoli;

b) è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere non agricolo, fatti salvi eventuali
servizi per la fruizione del Parco.

-che in detta zona C é altresì consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di
miglioramento fondiario necessarie alle stesse che a seguito dell'acquisizione di tutte le
autorizzazioni, nulla osta e pareri la ditta, ha presentato a questo Ente, in data XXXXX, prot.
XXXXX, la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione di ... e/o la
trasformazione; ovvero a seguito di conferenza di servizi sono stati acquisite tutte le autorizzazioni,
nulla osta e pareri;

-che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto esecutivo di



- realizzazione/trasformazione di
- che tali atti progettuali prevedono
 - che in seguito all'istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico il progetto è risultato ammissibile e conforme agli indirizzi e alle regole stabilite dalle NTA del Piano;
 - che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a tutte le leggi vigenti in materia;
 - che , la ha rilasciato l'autorizzazione n. del; ovvero che in sede di conferenza sono stati acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri;
 - che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Ente Parco con determinazione del direttore n. XXXXXX del XXXXXX, alla quale sono allegati gli atti tecnici ed amministrativi, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione e composti dai seguenti elaborati:
 - che la proposta della presente convenzione è stata approvata e/o ha ottenuto il parere favorevole della Regione Puglia con atto n. XXXXXX del XXXXXX, alla quale sono allegati gli atti tecnici ed amministrativi, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione e composti dai seguenti elaborati.
 - che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti ex lege, perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
 - che la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine alle attività in oggetto, specificate negli articoli di seguito elencati della presente convenzione, accettati pienamente e senza riserve;
 - tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

I lavori relativi alla realizzazione/trasformazione di _____, avverranno in conformità a quanto previsto in questa convenzione nonché nei progetti allegati ed integrati dall'autorizzazione rilasciata.

Art. 3

Contemporaneamente alla realizzazione delle opere , la ditta, si impegna ad eseguire le azioni di:

1. Interramento dei residui colturali a fine ciclo.
2. Presenza nella proprietà aziendale di almeno tre colture erbacee annuali diverse. In azienda almeno il 30% dei seminativi deve essere dedicato ad altre colture annuali diverse da quella prevalente e tra queste deve essere inserita una leguminosa. Il contributo è riferito anche alla semina del foraggio misto (erbaio di leguminose e foraggere).
3. Introduzione di sistemi di non lavorazione in impianti arborei
Negli arboreti (mandorleti, oliveti, vigneti ecc.) l'adozione di tecniche di non lavorazione o di minima lavorazione del terreno, mantenendo il suolo inerbito nel periodo autunno-primaverile, favorisce l'incremento della qualità chimico-fisica e della stabilità del suolo.
L'eliminazione della vegetazione erbacea esuberante dovrà essere effettuata mediante trinciatura, sfalcio, oleggera, discatura da marzo a fine maggio; a fine estate una superficiale lavorazione del terreno può essere seguita per favorire l'assorbimento delle acque delle prime piogge; mentre da ottobre a febbraio il terreno deve essere lasciato in riposo al fine di consentire l'inerbimento.
4. Attività di avvistamento e segnalazione di incendi boschivi nel raggio di almeno 3 chilometri da centro aziendale riportando fatti o situazioni rilevati nel corso delle perlustrazioni. partecipare



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

all'attività di sorveglianza, vigilanza e ad ogni altro intervento di controllo degli impianti, opere ed interventi; ad utilizzare le superfici agricole con cura e diligenza; a trasmettere, in caso di vendita, cessione, permuta o qualsiasi passaggio di possesso o di usufrutto, al nuovo proprietario o comunque avente diritto i diritti e i doveri derivanti dalla presente convenzione.

Art. 4

La ditta si impegna, con l'esecuzione delle opere/trasformazioni, a garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità delle unità di paesaggio cui l'area/zona appartiene.

Art. 5

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita alla interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente.



Allegato B - SCHEMA DI CONVENZIONE (art. 27, comma 12, del Regolamento)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, e la ditta: per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle coltivazione/recupero della cava di calcare posta in località dell'agro di.....

Il giorno XX (XXXXXX) del mese di XXXX dell'Anno XXXX, tra:

la ditta , rappresentata come segue:

.....
.....

di seguito denominata anche ditta,

e

L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, rappresentato come segue:

.....
....., di

seguito denominato anche Parco;

Premesso

-che la ditta risulta proprietaria delle aree contraddistinte dalle Particelle n° del Foglio n° del Comune di coltivate a cava di calcare;

-che il vigente Piano per Il Parco prevede, all'interno della zona D "Aree di protezione economico-sociale", la sottozona D2 "aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi" in cui è possibile realizzare interventi in linea con gli scopi del Piano del Parco e precisamente interventi:

– naturalistici, quali la realizzazione di interventi atti alla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;

– scientifici ed educativi, quali l'approntamento di luoghi adatti allo studio e alla osservazione geologica o paleontologica;

– fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;

– scopi produttivi, quali la riorganizzazione delle aree di cava per attività agricole o zootecniche.

-che in detta sottozona D2 sono altresì consentiti interventi di recupero fino alla demolizione e ricostruzione. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un lff complessivo pari a 0,05 m3/m2 con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m3;

-che a seguito dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri la ditta, ha presentato a questo Ente, in data XXXXX, prot. XXXXX,, la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione al recupero ambientale e/o prosecuzione alla coltivazione della cava innanzi descritta; ovvero a seguito di conferenza di servizi sono stati acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri;

-che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto esecutivo di sistemazione e recupero della cava stessa;

-che tali atti progettuali prevedono



parco nazionale*
dell'alta murgia

- che in seguito all'istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico il progetto è risultato ammissibile e conforme agli indirizzi e alle regole stabilite dalle NTA del Piano;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a tutte le leggi vigenti in materia;
- che, la ha rilasciato l'autorizzazione n. del; ovvero che in sede di conferenza sono stati acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Ente Parco con determinazione del direttore n. XXXXXX del XXXXXX, alla quale sono allegati gli atti tecnici ed amministrativi, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione e composti dai seguenti elaborati:
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata e/o ha ottenuto il parere favorevole della Regione Puglia con atto n. XXXXXX del XXXXXX, alla quale sono allegati gli atti tecnici ed amministrativi, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione e composti dai seguenti elaborati;
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti ex lege, perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine alle attività in oggetto, specificate negli articoli di seguito elencati della presente convenzione, accettati pienamente e senza riserve;
- tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

I lavori relativi alla coltivazione/recupero dell'area di cava indicata in premessa, avverranno in conformità a quanto previsto in questa convenzione nonché nei progetti allegati ed integrati dall'autorizzazione rilasciata.

Art. 3

In merito al ripristino delle aree, la ditta, si impegna a realizzare nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, quanto previsto nel progetto di recupero autorizzato. In particolare ai sensi delle N.T.A del Piano la destinazione urbanistica definitiva successiva sarà quella di "area di sviluppo economico e sociale".

Art. 4

La ditta a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti rilascia a favore del Parco nazionale dell'Alta Murgia la Polizza Fideiussoria n. XXXXXX, della compagnia "XXXXXX", agenzia di XXXXXX in data .XXXXXX , per l'importo di euro XXXXXX (XXXXXX) corrispondente al costo delle opere da eseguire così come risulta nel computo metrico inserito nel progetto autorizzato.

La suddetta cauzione sarà aggiornata ogni anno sia in riferimento alla misura della variazione dell'indice ufficiale ISTAT per i costi di costruzione, sia in relazione allo sviluppo del piano ed ai tempi di coltivazione della cava.

Essa, comunque, potrà essere ridotta a richiesta della ditta con riferimento allo stato di attuazione degli interventi di cui sopra, posti a suo carico.

Il Parco si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori delle opere poste a carico della ditta, in sua sostituzione ed a sue spese, rivalendosi mediante incameramento della Polizza Fideiussoria prestata a garanzia, quando il medesimo non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Parco l'abbia messo in mora con preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre



mesi.

La fidejussione deve essere espressamente concessa per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione e deve esplicitamente prevedere che l'istituto garantisca, comunque, il Parco fino a quando lo stesso non abbia emanato un atto formale di svincolo dalla sua obbligazione fidejussoria.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a completa ultimazione dei lavori di recupero, così come previsti dal progetto di cui agli atti, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei lavori.

La liberatoria di cui al punto precedente è subordinata al positivo collaudo delle opere e degli interventi di sistemazione finale previsti dal progetto approvato, da eseguirsi a cura del Parco. Per le opere in cui è previsto una sistemazione finale naturalistica, il collaudo dovrà avvenire al termine delle annualità previste dal monitoraggio post opera.

Art. 5

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita alla interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente.



ALLEGATO C- Introduzione di armi e mezzi distruttivi o di cattura da parte di privati nel territorio del parco.

Articolo 1 – Disciplina dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 11 del Regolamento.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 11 comma 5 del Regolamento, fermo restando il necessario possesso - ove prescritto da leggi e regolamenti vigenti in materia di armi, oggetti alle stesse assimilati ed esplosivi- di licenze, nulla osta, permessi o analoghi atti diversamente denominati, può essere rilasciata a:

- a) soggetti residenti o domiciliati all'interno del Parco;
- b) soggetti che in via temporanea ed a qualsiasi titolo soggiornano all'interno del perimetro del Parco che dimostrino, allegando apposita documentazione, di essere ospiti di residenti o di soggiornare presso le strutture ricettive che si trovano all'interno del territorio del Parco, ovvero sia di essere titolari di un contratto di locazione o comodato relativo ad un immobile che si trovi all'interno del predetto territorio;
- c) soggetti diversi da quelli dei punti precedenti esclusivamente ove non esistano o siano particolarmente disagiati percorsi alternativi all'esterno dell'area protetta.

2. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare apposita istanza resa in forma autocertificata ex D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello predisposto dall'Ente Parco, nella quale devono indicare:

- a) le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi, ivi incluse le munizioni, che intendono introdurre nel territorio del Parco;
- b) i dati relativi al titolo autorizzativo di cui al punto 1;
- c) il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di partenza da quello di arrivo;
- d) eventuali condanne penali o carichi pendenti per uno dei reati di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 394/1991, ovvero di quelli sanzionati dall'art. 30 della legge n. 157/1992.

1. L'autorizzazione richiesta per il trasporto di armi per l'esercizio dell'attività venatoria potrà avere durata massima coincidente con quella della stagione venatoria, potrà autorizzare il trasporto delle sole armi funzionali all'esercizio di detta attività esclusivamente nei giorni e negli orari, con possibile introduzione di una tolleranza di un'ora, previsti dal calendario venatorio regionale al fine esclusivo di recarsi negli ambiti territoriali di caccia nei quali i richiedenti risultano ammessi. Nell'istanza dovranno essere allegati:
 - copia del tesserino venatorio e i dati degli AA.TT.CC. ove gli interessati sono ammessi per la stagione venatoria per la quale richiedono l'autorizzazione
 - copia porto d'armi per uso caccia

3. L'autorizzazione richiesta per il trasporto di armi per l'esercizio dell'attività di tiro a segno potrà avere durata massima coincidente con quella della necessaria Licenza di trasporto di armi per uso sportivo, potrà autorizzare il trasporto delle sole armi funzionali all'esercizio di detta attività esclusivamente nei soli giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, per recarsi nei campi da tiro e da quelli far ritorno. Nell'istanza dovrà essere indicato il calendario e i luoghi stabilite per le



esercitazioni e le gare.

4. L'autorizzazione richiesta per il trasporto di armi per l'esercizio dell'attività di tiro a volo avrà durata annuale e comunque non eccedente la validità della licenza di porto di fucile per tiro a volo in possesso del richiedente, potrà autorizzare il trasporto per recarsi nei campi da tiro e da quelli far ritorno.

5. L'Ente Parco, acquisita l'istanza, procederà all'istruttoria per le valutazioni di competenza ed entro il termine di 60 giorni provvederà a rilasciare l'autorizzazione di durata annuale, salve le diverse disposizioni dei punti precedenti. Il nulla osta è personale e deve essere sempre portato al seguito, per poter essere esibito in caso di controlli. Gli oggetti autorizzati potranno essere esclusivamente trasportati ossia smontati, scarichi, in apposite custodie e comunque in condizioni di non facile e pronta disponibilità ed utilizzabilità in base alle loro caratteristiche.

6. Nell'autorizzazione sarà indicato il percorso od i percorsi da seguire all'interno del territorio del Parco dai quali non è consentito deviare.

7. il direttore dell'Ente, con proprio provvedimento, può definire eventuali oneri da corrispondersi al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo.

8. L'introduzione in violazione dell'autorizzazione rilasciata, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, ne precluderà il rilascio per due anni successivi all'accertamento definitivo della violazione. L'autorizzazione è sospesa dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione ex art. 14 della legge n. 689/1981 e fino all'accertamento definitivo della violazione amministrativa. La stessa disciplina si applica in caso di accertate dichiarazioni non veritiere rese nell'istanza per il rilascio.

9. L'autorizzazione non è concessa, ovvero è revocata, per dieci anni a chi abbia riportato decreto penale di condanna divenuto esecutivo, sentenza di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dall'articolo 11, comma 3 lettere a) della legge n. 394/91, limitatamente alle fattispecie di cattura, danneggiamento, ed uccisione di animali e per quelli sanzionati dall'art. 30, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 157/92

10. L'autorizzazione non è concessa, ovvero è revocata, per tre anni a chi abbia riportato decreto penale di condanna divenuto esecutivo, sentenza di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per il reato previsto dall'articolo 11, comma 3 lettere f) della legge n.394/1991 e per quelli sanzionati dall'art. 30 della legge n. 157/1992 non ricompresi nel comma precedente.



Allegato D - Regolamento attività sportive e ricreative (art. 40 del Regolamento)

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di conservazione dei valori naturali, ha l'obiettivo di rendere fruibile il Parco sia dal punto di vista naturalistico, scientifico e culturale, che da quello ricreativo, escursionistico e del tempo libero.

L'uso sociale e la fruizione servono per far conoscere i valori naturalistici e far comprendere la necessità di preservare ecosistemi ed habitat assolutamente eccezionali rendendo le comunità solidali con l'istituzione del parco.

Le attività per diffondere il valore del parco debbono avere l'obiettivo di rispondere alle richieste dei diversi fruitori: visitatori occasionali, i turisti attratti dall'unicità dell'habitat, gli appassionati degli sport, i conoscitori ed i frequentatori abituali e soprattutto le popolazioni residenti.

Art.2 - Attività di fruizione e disciplina degli accessi

Il presente regolamento costituisce la formulazione di divieti o di limiti alle attività consentite nel territorio del parco, in rapporto alla tutela dell'ambiente, dell'equilibrio dell'ambiente fisico e degli ecosistemi, della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi e dell'uso sociale dello stesso.

Con esso vengono definite le norme di utilizzo delle aree e delle strutture ad uso collettivo. Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione dell'ambiente e, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti di altre amministrazioni pubbliche locali.

-Criteri di comportamento

All'interno del Parco, che è un bene naturale di tutti, occorre comportarsi nel modo più rispettoso possibile: non disturbare, non danneggiare, non sporcare e non lasciare rifiuti.

Il comportamento del fruitore all'interno delle aree del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso l'ambiente e le persone che lo frequentano, per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei luoghi e di coloro che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il Parco.

Tutti sono tenuti a rispettare le aree naturali ed agricole e i manufatti su di esse insistenti.

In particolare, i fruitori sono tenuti a:

- Rispettare le norme di comportamento rese manifeste nelle strutture di fruizione;
- Non usare l'auto e gli altri mezzi motorizzati al di fuori delle strade;
- Camminare solo sui sentieri e sui percorsi già esistenti;
- Rispettare le proprietà private ed il lavoro altrui;
- Non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
- Non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e minerali;
- Non danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi e uova;
- Non abbandonare anche temporaneamente rifiuti. I rifiuti prodotti dai fruitori vanno riportati nei luoghi di provenienza;
- Rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l'uso di apparecchi radio televisivi e simili nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
- Non accendere fuochi all'aperto, per nessun motivo, al di fuori dagli spazi predisposti;



- Non praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate e allo scopo attrezzate;
- Non introdurre specie animali estranee alla fauna della zona evitando il disturbo alla fauna locale. Non lasciare allo stato libero animali domestici (cani, gatti etc.) e non introdurre gli stessi in zona "A" e "B" del parco;
- Non apporre manifesti o cartelli pubblicitari, non danneggiare o manomettere la segnaletica esistente;
- Non apporre alcun tipo di segnaletica. La segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate deve essere rimossa a cura degli organizzatori subito dopo e comunque entro le 24 ore.
- Non imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi;
- Non effettuare il sorvolo con aeromobili non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

-Limitazioni alla fruibilità

Al fine di evitare l'inquinamento acustico, la quiete dei luoghi ed il disturbo che rumori e suoni inconsueti arrecano alla fauna, in tutta l'area del Parco, con esclusione della Zona "D", sono vietate gare automobilistiche, di motocross, di automodellismo a scoppio, motociclistiche, ciclistiche, partite di calcio, di baseball e di rugby, nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco, tranne nelle aree adibite a tali pratiche sportive. Per lo stesso motivo, nelle Zone "A" e "B" del Parco è vietato l'uso di radio, strumenti musicali a volume elevato, fare schiamazzi e richiami ad alta voce, che siano fonte di rumore.

E' comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività autorizzate dall'Ente.

Il Parco può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per specifici motivi di tutela della vegetazione, della flora e della fauna.

Art 3 -Attività escursionistica

L'attività escursionistica è disciplinata secondo le tipologie di seguito specificate.

Art.3.1. Escursionismo a piedi

L'escursionismo a piedi può essere esercitato liberamente, alle condizioni di seguito indicate, tenendo altresì conto dell'esigenza primaria della sicurezza delle persone.

Le escursioni di comitive che superano i 25 partecipanti organizzate in visita a siti riconosciuti in condizioni di particolare fragilità ambientale, che saranno individuati dall'Ente Parco nel rispetto delle norme del Piano, dovranno essere comunicate all'Ente stesso e deve essere specificato quanto segue:

- a – finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, ecc.);
- b – Ente o Associazione che organizza l'escursione;
- c – numero di partecipanti;
- d – giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- e – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.



In condizioni di periodi degli incendi boschivi, l'accessibilità e la fruizione di particolari zone del Parco saranno determinate con specifici provvedimenti da parte delle autorità istituzionalmente preposte.

Art. 3.2 – Escursionismo a cavallo

E' consentito l'accesso con cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale e le strade silvopastorali su tutto il territorio del Parco.

Le escursioni a cavallo sono ammesse, con gruppi non eccedenti le 10 unità.

I gruppi più numerosi devono essere frazionati, così da non eccedere tale numero, e con cadenza temporale che verrà indicata nella segnaletica relativa.

L'attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

- deve avvenire su piste prevalentemente non pedonali, già esistenti e segnalate;
- il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
- le soste prolungate ed il pernottamento dei cavalli all'interno del territorio del Parco sono consentiti esclusivamente nelle strutture a ciò attrezzati.

Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri dal parco o da zone di esso.

Art. 3.3 - Escursioni in mountain bike

Le escursioni in mountain bike sono ammesse, negli orari in cui vi sia una luce naturale tale da consentire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, su piste forestali a fondo naturale, e sono limitate a gruppi di non più di 15 partecipanti. Gruppi di numero superiore devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

L'attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

- Le biciclette devono transitare esclusivamente sulle piste ciclabili e ciclopedonali e rispettando le norme generali della circolazione e del codice deontologico sull'uso delle mountain bike;
- I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non recare pericolo a persone o animali;
- La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

Il parco definirà i livelli accettabili di fruizione dei percorsi e potrà interdire l'accesso nei tratti di tracciati ciclabili la cui frequenza d'uso ha determinato consistente impatto ambientale.

Art. 3.4 - Escursioni in grotta

Le escursioni in grotta possono essere effettuate soltanto con l'uso di dispositivi di protezione (casco, scarponi, guanti, lampada da illuminazione ecc.) idonei a garantire la sicurezza dell'escursionista.

Le grotte che non presentano rischi particolari, saranno dotate di apposita segnaletica a cura dell'Ente Parco e potranno essere fruite liberamente con le prescrizioni di cui sopra.

Le grotte che presentano rischi per le persone potranno essere fruite con accompagnatori qualificati appartenenti ad associazioni speleologiche (responsabili dell'escursione) e dovrà essere comunicata preventivamente la finalità dell'escursione all'ente Parco.

L'attività non è consentita in quelle grotte in cui sono presenti comunità animali o condizioni biologiche o microclimatiche che possano subire danno dall'attività di fruizione.



parco nazionale*
dell'alta murgia

Articolo 4 - Circolazione con mezzi motorizzati

L'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentito:

- esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale), e nell'ambito della viabilità interpodereale e rurale.

Al di fuori della viabilità di cui sopra, l'accesso motorizzato è consentito:

- per compiti di tutela, salvaguardia e monitoraggio al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente Parco;

- per compiti di sorveglianza, di controllo, di soccorso, di protezione civile, di ordine pubblico al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente Parco;

- per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

- ai proprietari o agli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

- per lo svolgimento delle attività consentite ovvero per la realizzazione di opere ed interventi autorizzati, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

L'Ente Parco può limitare o impedire la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti d'intesa con gli Enti competenti.

Su tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori dei parcheggi e/o banchine stradali.

Le attività di enduro sono ammesse solo nei tracciati a definirsi dall'Ente in apposita cartografia, previa registrazione presso l'Ente dei fruitori del percorso.

Art. 5 - Manifestazioni e tornei sportivi

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il territorio del Parco sono possibili solo previa autorizzazione del Presidente del Parco.

Gli organizzatori, per fruire delle aree, dovranno inoltrare all'Amministrazione del Parco una richiesta almeno 30 giorni prima della manifestazione indicando:

1. generalità del responsabile e programma della manifestazione;
2. numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
3. impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione del Parco;

Al termine delle manifestazioni lo spazio concesso in uso dovrà essere restituito nello stato di conservazione ricevuto al momento della consegna.

Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.

In particolare:

- manifestazioni sportive in mountain bike: saranno concesse al massimo quattro manifestazioni l'anno con un massimo di 100 partecipanti in zona A e di 500 in altre zone solo ed esclusivamente nei tracciati a definirsi in apposita cartografia
- manifestazioni sportive soft air saranno concesse al massimo quattro campionati l'anno con un massimo di 50 partecipanti solo ed esclusivamente nelle zone a definirsi in apposita cartografia

Art. 6 - Attività di soft air

Le Attività di soft air sono ammesse solo ed esclusivamente nelle aree da indicarsi in apposita



cartografia con un massimo di 25 partecipanti.

Le attività sono concesse a condizioni che:

- siano acquisite preventivamente tutte le eventuali autorizzazioni delle altre Autorità competenti sul territorio e dei proprietari qualora siano interessati i proprietari privati;
- per le soste ed i raduni si utilizzino solo ed esclusivamente aree all'uopo attrezzate;
- si proceda alla bonifica e pulizia dell'area, a fine attività.

Le associazioni dovranno inoltrare all'Amministrazione del Parco una richiesta almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività con allegato:

1. il calendario e le aree che si intendono utilizzare
2. generalità del responsabile e programma della manifestazione;
3. numero presunto dei partecipanti;
4. impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione del Parco;

Art. 7 – Arrampicate

E' fatto divieto di sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve operazioni connesse alla sicurezza pubblica;

Articolo 8 - Esercizio del volo

Su tutto il territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.

L'Ente Parco, sulla base di appositi studi tecnico-scientifici, può individuare le aree in cui è necessario tutelare la fauna e la flora dalle attività di volo e indica specifiche limitazioni da comunicare alle competenti autorità.

Sono esclusi dal divieto:

- i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
- i velivoli autorizzati dall'aeronautica militare;
- i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco.

E' consentito l'impiego di elicotteri:

- per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilità ed ordine pubblico;
- per le riprese fotografiche e cinematografiche, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo casi d'emergenza, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente identificate dall'Ente Parco.

Art.9 - Disposizioni finali

Il Presidente dell'Ente Parco è autorizzato ad apportare al regolamento vigente gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie di che trattasi.

Fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente Regolamento, l'Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine.

Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.